

Elezioni 2013: i permessi elettorali

TRATTAMENTO DEI DOCENTI IMPEGNATI NELLE OPERAZIONI ELETTORALI

Il personale docente chiamato ad adempiere funzioni elettorali in qualità di Presidente di Seggio, di Segretario, di Scrutatore, di Rappresentante di Lista ha diritto a:

1) **tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni feriali necessari per l'adempimento delle operazioni di voto e scrutinio.** I giorni di assenza sono infatti considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa (art. 119, Legge 361/57, comma 2). Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata ad attività lavorativa, non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi;

2) **un giorno di riposo compensativo per il sabato, se l'orario di servizio settimanale è prestato su 5 giorni; il riposo compensativo per la giornata di domenica.**

Secondo l'orientamento della Corte Costituzionale (sent. 452, anno 1991) il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, nel "periodo immediatamente successivo ad esse". In altri termini lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il dirigente scolastico anche in rapporto alle esigenze di servizio (cfr. C.M. 14.6.1990 n. 160).

Esemplificando:

A. Le operazioni elettorali iniziano sabato e terminano entro la mezzanotte di lunedì:

-il docente con orario lavoro settimanale distribuito su 6 giorni avrà diritto a sabato, domenica e lunedì come giorni di partecipazione ai seggi elettorali, e a martedì come giorno di riposo compensativo spettante;

-il docente con orario lavoro settimanale distribuito su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) avrà diritto a sabato, domenica e lunedì come giorni di partecipazione ai seggi elettorali, e a martedì e mercoledì come giorni di riposo compensativo spettanti.

B. Le operazioni elettorali proseguono oltre la mezzanotte del lunedì (e quindi anche solo nelle prime ore del martedì):

--il docente con orario lavoro settimanale distribuito su 6 giorni avrà diritto a sabato, domenica, lunedì e martedì come giorni di partecipazione ai seggi elettorali, e a mercoledì come giorno di riposo compensativo spettante; --il docente con orario lavoro settimanale distribuito su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) avrà diritto a sabato, domenica, lunedì e martedì come giorni di partecipazione ai seggi elettorali, e a mercoledì e giovedì come giorni di riposo compensativo spettanti.

CERTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

I lavoratori dovranno comunicare preventivamente alla scuola che saranno impegnati presso il seggio elettorale esibendo il relativo "**certificato di chiamata al seggio**".

Al rientro dovranno esibire i seguenti documenti giustificativi dell'assenza:

Scrutatori e segretari = nomina del comune (se si tratta di provvedimento di urgenza del presidente di seggio) e dichiarazione successiva a cura del presidente che attesta la presenza al seggio (corredata da orario iniziale e finale delle operazioni).

Elezioni 2013: i permessi elettorali

Presidenti di seggio = decreto di nomina e dichiarazione (vistata dal vicepresidente) che comprovino giorno e ora di inizio delle operazioni presso i seggi.

Rappresentanti di lista = certificato redatto dal presidente di seggio che attesta l'esecuzione dell'incarico ricevuto dalla lista con specificazione del tipo di elezione (europee e/o provinciali e/o comunali) e recante l'orario di presentazione al seggio e quello conclusivo delle operazioni di spoglio dell'ultimo giorno.

VOTARE FUORI DAL COMUNE DI LAVORO

La concessione del permesso retribuito per recarsi a votare in comune diverso da quello della sede di servizio, ai sensi dell' art. 118 del DPR 30.3.1967, n. 361, è previsto solo nell'ipotesi in cui il dipendente risulti trasferito di sede nell'approssimarsi delle elezioni e non abbia ottenuto in tempo l'iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio, pur avendo provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza.

Qualora ricorra la predetta circostanza al dipendente va riconosciuto il permesso per l'esercizio del diritto di voto entro i limiti di tempo stabiliti dal Ministero del Tesoro con Decreto 5.3.1992 sotto indicati, comprensivi del tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno:

- **un giorno** per le distanze da 350 a 700 chilometri;
- **due giorni** per le distanze oltre i 700 chilometri o per spostamenti da e per le isole.

Il personale docente che non si trova nella situazione descritta sopra, e cioè che abbia mantenuto la residenza in comune diverso da quello di servizio senza richiedere il cambio di residenza, non può beneficiare del permesso elettorale; si ricorda che l'amministrazione non può imporre al dipendente l'obbligo della residenza nel luogo sede dell'ufficio, in quanto il trasferimento si configura come facoltà e non obbligo.

Il suddetto personale può utilizzare i seguenti permessi per raggiungere il proprio comune di residenza:

1) il **docente a tempo indeterminato**, può fruire da 1 a 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari di cui all'articolo 15 comma 2 CCNL (3 giorni + eventuali 6 giorni di ferie) se non ancora utilizzati;

2) il **docente a tempo determinato** può fruire fino ad un massimo di 6 giorni di permesso non retribuito per motivi personali o familiari di cui all'art. 19 comma 7 CCNL. In alternativa si dovrà far ricorso ai giorni di ferie.

AGEVOLAZIONI SULLE SPESE DI VIAGGIO

Sono anche previste agevolazioni sulle spese di viaggio sostenute a fronte della presentazione della tessera elettorale, che dovrà essere in seguito esibita alla scuola timbrata dalla sezione, che attesti l'avvenuto esercizio del diritto di voto.

Treno: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1^a che per la 2^a classe

Nave: Riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno).

Elezioni 2013: i permessi elettorali

CHIUSURA SCUOLE

In occasione delle prossime consultazioni elettorali, molte scuole saranno utilizzate come seggi elettorali ed i locali scolastici saranno messi a disposizione delle Amministrazioni nei giorni strettamente necessari per l'approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Alla tradizionale domanda, *“In occasione delle prossime elezioni, essendo il nostro plesso sede di seggio elettorale, può il Dirigente Scolastico utilizzarci in un altro plesso della stessa istituzione scolastica?”*, rispondiamo ancora una volta negativamente.

In tale occasione infatti le lezioni vengono sospese e i docenti assegnati ai plessi sedi di seggio elettorale non prestano la loro attività didattica. Conseguentemente non si ravvisa la necessità di spostare altrove il personale docente per utilizzarlo in altri plessi o sedi o in sostituzione di colleghi assenti; anzi, un provvedimento in tal senso sarebbe illegittimo e perciò stesso impugnabile.

Si ricorda infatti che la chiusura temporanea delle istituzioni scolastiche e/o di plessi singoli appartenenti alle medesime è da considerarsi **causa di forza maggiore** e le assenze così determinate sono equiparabili a quelle conseguenti a provvedimenti di emergenza per esigenze straordinarie e indifferibili, trattandosi di una causa istituzionale, non imputabile ai docenti. Essendo il rapporto di lavoro del Comparto Scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è **l'art. 1256 del Codice civile**, laddove recita che: *“L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento.”*

Tali assenze non sono ricomprese in nessuna fattispecie di congedo prevista dalla normativa contrattuale e quindi **non possono nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero**.

Né vanno globalmente recuperati i giorni di lezione perduti per tali cause esterne (al pari di nevicate eccezionali, ordinanze dei sindaci, ecc.). **L'anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno determinato la discesa del totale sotto i 200 giorni di lezione** previsti dall'art. 74 del D.Lgs. 297 del 16/04/1994. I dirigenti scolastici procedono spesso e volentieri a convocare consigli d' istituto e/o collegi docenti per deliberare in merito al recupero dei giorni di chiusura della scuola per motivi di forza maggiore e, di conseguenza, per modificare le delibere relative alla durata dell'anno scolastico, ma, allo stato, dalla normativa vigente non risulta per tali casi alcun obbligo a provvedere in tal senso.